


**E - M A C**  
edilizia >>>integrata



## CAMPAGNA SICUREZZA

INFORMAZIONI SUL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008  
APPLICATO AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

**DECRETO VERIFICHE PERIODICHE**  
**11 APRILE 2011**  
**Entrata in vigore 24 MAGGIO 2012**



sicurezza in cantiere

[www.gruppoemac.it](http://www.gruppoemac.it)

**E-MAC**



## TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.Lgs. 81/2008

### Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

comma 4, a), 2): Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: ... le attrezzature di lavoro siano ... **oggetto di idonea manutenzione** al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

**comma 8:** Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

- a) **a controlli periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi
- b) ... (omissis)...
- c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare **il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini di sicurezza** delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da **persona competente**.

**comma 9:** i risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza;

**comma 11:** oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL (oggi INAIL) e le successive dalle ASL

**Allegato VI** – Art. 3.1.2: le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

### Allegato VII – Verifiche di attrezzature

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori d'impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo  
Periodicità di verifica: annuale

## Come eseguire i Controlli Periodici previsti dal comma 8

viene esplicitato in modo chiaro che il datore di lavoro deve provvedere a far effettuare dei controlli di natura periodica e straordinaria da parte di **personale competente** e che i risultati devono essere conservati ed esibiti all'organo di vigilanza.

Per quanto riguarda tali controlli:

si fa riferimento, come vuole la norma, "alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi";

- nel nostro caso sicuramente la **UNI ISO 9927-1** che stabilisce l'obbligo della ispezione regolare, almeno una volta l'anno, da parte del **Tecnico Esperto** e dell'ispezione straordinaria (quando necessario, in presenza di difetti e/o al manifestarsi ripetuto di anomalie, ecc.) da parte dell'Ingegnere Esperto;

# DECRETO VERIFICHE PERIODICHE 11 APRILE 2011

**Entrata in vigore 24 MAGGIO 2012**

Il 24 Maggio è entrato in vigore in via definitiva il Decreto Attuativo del 11 Aprile 2011 relativo alle **Verifiche Periodiche delle Attrezzature di Lavoro** previste nell'art.71 del D.Lgs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza.

Il Decreto si pone l'obiettivo di liberalizzare le Verifiche previste nel caso la Pubblica Amministrazione non intervenga nei tempi dovuti, ricorrendo in tale caso a **Soggetti Privati Abilitati** iscritti in apposito elenco emesso dal Ministero Del Lavoro.

Le Attrezzature di lavoro soggette a tale obbligo sono contenute nell'Allegato VII del T.U. ed in particolare sono:

- Apparecchi fissi, mobili o trasferibili di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. (gru edili e gru Idrauliche, Carriponti, Autogru)
- Carrelli semoventi a braccio telescopico (Sollevatori Telescopici)
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- Ascensori e Montacarichi da cantiere
- Ponti Mobili sviluppabili (Piattaforme lavoro aeree)

La procedura che ogni Datore di Lavoro utilizzatore di Attrezzature soggette alle Verifiche deve adottare è la seguente:

- a) **Denuncia messa in Servizio – Prima Verifica Periodica** (comma 11 art. 71 D.Lgs 81/08)  
Viene effettuata per gli apparecchi messi in servizio all'INAIL il quale entro 60 gg. dalla richiesta deve intervenire. Trascorso tale termine il Datore di Lavoro deve rivolgersi al Soggetto Privato Abilitato segnalato al momento della richiesta.
- b) **Verifiche Periodiche Successive** (comma 11 art. 71 D.Lgs 81/08)  
Vengono effettuate con periodicità prevista dall'allegato VII (generalmente annuale) con richiesta alle ASL/ARPAV le quali devono intervenire entro 30 gg trascorso il quale il Datore di Lavoro deve rivolgersi al Soggetto Privato Abilitato segnalato al momento della richiesta.
- c) **Controlli Periodici per stato buona conservazione ed efficienza ai fini della Sicurezza** (comma 8 art. 71 D.Lgs 81/2008)  
Vengono effettuati da persona Competente definita "Tecnico Esperto" sulla base di indicazioni e prescrizioni del Costruttore o sulle Norme di Buona tecnica.
- d) **Controlli Trimestrali per Funi e Catene** (Art. 3.2.1. Allegato VI – D.Lgs 81/2008)  
Per gli apparecchi dotati di tale requisito, effettuati da persona competente, secondo le disposizione del costruttore.
- e) **Indagini Supplementari per Apparecchi** con anno fabbricazione superiore ai 20 anni con controlli non distruttivi e determinazione dei cicli residui e durata dell'apparecchio

**Considerata la complessità delle operazioni** da eseguire per soddisfare le esigenze del DECRETO VERIFICHE illustrato e per la nuove Responsabilità da assumersi in qualità di Datore di Lavoro, **E-MAC** propone alla propria clientela il seguente servizio:

## CONSULENZA GESTIONE VERIFICHE PERIODICHE SICUREZZA

Il Servizio consiste nel prendere in carico il macchinario/attrezzatura soggetto alle Verifiche di proprietà del cliente per gestire tutti gli aspetti relativi agli obblighi derivanti con le seguenti modalità:

1. Presa in Carico della Matricola dell'apparecchio ed inserimento nel Data Base operativo
2. Esecuzione dei "Controlli Periodici " annuali (vedi paragrafo c) effettuato da "Tecnico Esperto"
3. Esecuzione delle "Verifiche Trimestrali Funi e Catene" (vedi paragrafo d) ove necessario
4. Incarico per eventuali "Indagini Supplementari" (vedi paragrafo e) ove necessario
5. Aggiornamento del "Registro di Controllo" e della documentazione necessaria
6. Richiesta di "Prima Verifica" ad INAIL oppure di "Verifica Periodica Successiva" a ASL/ARPAV
7. Esecuzione delle Verifiche da parte di INAIL o ASL/ARPAV con assistenza e supporto del "Tecnico Esperto" oppure trascorsi i termini di 60 o 30 gg. con Soggetto Privato Abilitato
8. Consegna dei "Verbal di Verifica ed idoneità all'uso ai fini della Sicurezza"

Tutto il Servizio descritto viene realizzato tramite:

Contratto per la

### CONSULENZA PER LA GESTIONE VERIFICHE PERIODICHE DI SICUREZZA



### TECNICI ESPERTI secondo norma UNI EN 9927-1 con Idoneità ed abilitazione alle Ispezioni



Per informazioni su Costi del Servizio e modalità di applicazioni, prego contattarci

k k k "[ fi ddcYa UW]h

<b>CONTRATTO CONSULENZA GESTIONE VERIFICHE PERIODICHE</b>					
	INIZIALE	SUCCESSIVE		INIZIALE	SUCCESSIVE
TARIFFA PER 1 APPARECCHI □	€ 150,00	€ 50,00	TARIFFA PER 4 APPARECCHI □	€ 480,00	€ 140,00
TARIFFA PER 2 APPARECCHI □	€ 280,00	€ 90,00	TARIFFA PER 5 APPARECCHI □	€ 550,00	€ 150,00
TARIFFA PER 3 APPARECCHI □	€ 390,00	€ 120,00	TARIFFA PER 6 APPARECCHI □	€ 600,00	€ 160,00

Oltre 6 apparecchi € 100,00 cad INIZIALE - € 25,00 cad SUCCESSIVE

**TARIFFE FORFAIT PER CONTROLLI PERIODICI – GRU EDILI**

GRU EDILE TIPO	ROTAZIONE BASSA	Quantità	Importo Totale
<b>CONTROLLO TRIMESTRALE FUNI</b> Nr. 3 per anno – compreso trasferte	€ 495,00		
<b>CONTROLLO PERIODICO ANNUALE:</b> Controllo Annuale Tecnico Esperto	€ 350,00		
GRU EDILE TIPO	ROTAZIONE ALTA	Quantità	Importo Totale
<b>CONTROLLO TRIMESTRALE FUNI</b> Nr. 3 per anno – compreso trasferte	€ 495,00		
<b>CONTROLLO PERIODICO ANNUALE:</b> Controllo Annuale Tecnico Esperto	€ 400,00		

Le tariffe sono COMPRESSE delle trasferte in cantiere (entro Regioni Veneto e Friuli V.G. – fuori da tali Regioni quantificazione a consuntivo della trasferta) e della manodopera per i Controlli Periodici previsti come da Contratto indicato e descrizione nelle Condizioni Generali - Tariffe escluse di IVA

Sono esclusi tutti i ricambi e la manodopera e trasferte successive necessari per il ripristino condizioni di sicurezza

**La Verifica Periodica Successiva effettuata da ASL/ARPAV o SOGGETTO PRIVATO ABILITATO è esclusa e viene fatturata direttamente al cliente come definito nel Contratto indicato**

**TARIFFE FORFAIT PER CONTROLLI PERIODICI – SOLLEVATORI TELESCOPICI**

SOLLEVATORE TELESCOPICO CON	1 - FORCHE/PALA	Quantità	Importo Totale
<b>VERIFICA PERIODICA ANNUALE:</b> Controllo Annuale Tecnico Esperto	€ 280,00		
SOLLEVATORE TELESCOPICO CON	1 - FORCHE/PALA 2 -FALCONE/VERRICELLO (oppure NAVICELLA)	Quantità	Importo Totale
<b>VERIFICA PERIODICA ANNUALE:</b> Controllo Annuale Tecnico Esperto	€ 320,00		
SOLLEVATORE TELESCOPICO CON	1 - FORCHE/PALA 2 -FALCONE/VERRICELLO 3 -NAVICELLA PORTAPER	Quantità	Importo Totale
<b>VERIFICA PERIODICA ANNUALE:</b> Controllo Annuale Tecnico Esperto	€ 360,00		

Le tariffe sono per Interventi effettuati presso officina EMACI comprensive della manodopera per i Controlli Periodici previsti come da Contratto indicato e descrizione nelle Condizioni Generali - Tariffe escluse di IVA

Eventuali Controlli presso cantiere cliente :

Sono ESCLUSE le spese delle trasferte in cantiere - Obbligo approvvigionamento PESI da parte del cliente

Sono esclusi tutti i ricambi e la manodopera e trasferte successive necessari per il ripristino condizioni di sicurezza

**La Verifica Periodica Successiva effettuata da ASL/ARPAV o SOGGETTO PRIVATO ABILITATO è esclusa e viene fatturata direttamente al cliente come definito nel Contratto indicato**